

COMUNE DI CATTOLICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 15 del 13/03/2012 – testo modificato con Delibera di C.C.
n. del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Versamento dell'imposta
- Art. 7 - Obblighi di dichiarazione
- Art. 8 – Interventi da finanziare
- Art. 9 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 10 – Sanzioni e interessi
- Art. 11 - Riscossione coattiva
- Art. 12 - Rimborsi
- Art. 13 – Contenzioso
- Art. 14 – Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno é istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 ottobre 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta é corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Cattolica, di cui alla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi.

Art. 3

Soggetti passivi

1. L'imposta é dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di Cattolica, alloggiano nelle

- strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di Cattolica.
 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € 0,49.

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
 - b) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età, dal secondo in poi, se soggiornano con i propri genitori, limitatamente ai mesi di giugno, luglio ed agosto, ferma restando l'esenzione di cui al precedente punto a);
 - c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente; l'applicazione di tale esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato, al gestore della struttura ricettiva, di apposita autocertificazione, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero;
 - d) gli anziani, di età non inferiore a 65 anni, facenti parte di gruppi organizzati da enti pubblici locali, che soggiornano in strutture alberghiere classificate in 1-2-3 stelle, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto. L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte degli interessati al gestore della struttura ricettiva, di idonea documentazione attestante l'organizzazione del soggiorno da parte degli enti pubblici locali.
 - e) i soggetti con invalidità al 100%;
 - f) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno d'accompagnamento dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto.
 - g) il personale appartenente alle forze o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esigenze di servizio;
 - h) ogni autista di pullman che soggiorna per esigenze di servizio;
 - i) un accompagnatore turistico che presta attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo ogni ventiquattro partecipanti;
 - l) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
2. Per le ipotesi di cui alle precedenti lett. e), f), l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna di idonea certificazione o autocertificazione.

Art. 5 Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

Art. 6 Versamenti dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Cattolica sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni.
2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, al termine del soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di Cattolica delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta al termine del loro soggiorno, entro il mese successivo dalla fine di ciascun trimestre solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul Portale del Comune di Cattolica (appena saranno attivate);
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa in materia.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.

Art. 7

Obblighi di dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive del Comune di Cattolica, entro il termine ultimo del 31 gennaio dell'anno solare successivo, hanno l'obbligo di presentare una dichiarazione annuale con il dettaglio trimestrale del numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura, i relativi pernottamenti imponibili, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa.
2. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare, nella dichiarazione di cui al precedente comma, le generalità dei soggetti passivi inadempienti. L'adempimento di cui al presente comma può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
3. Per le strutture ricettive che non hanno carattere annuale, gli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sussistono con riferimento al periodo di apertura dichiarato.
4. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire dichiarazioni distinte per ogni struttura.
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione, nel rispetto dei principi di semplificazione amministrativa e di informatizzazione.

Art. 8

Interventi da finanziare

1. La volontà dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare gli interventi previsti dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. In particolare, tali entrate saranno impiegate per finanziare, in tutto o in parte, le seguenti voci di spesa nel bilancio comunale:
 - a) Interventi in materia di turismo;
 - b) Interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali del territorio comunale.
3. In proposito, il Sindaco presenterà al Consiglio Comunale una nota informativa sugli

interventi finanziati nella relazione previsionale e programmatica al bilancio di previsione annuale e nella relazione al rendiconto.

Art. 9

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune effettua il controllo sulla corretta applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo é effettuato utilizzando vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione fiscale, nonché avvalendosi delle informazioni detenute anche da altre pubbliche amministrazioni, a norma delle legge vigenti.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione comunale può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti l'imposta applicata, i versamenti effettuati al Comune e le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
4. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, nonché la disposizione di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in tema di sanzioni.

Art. 10

Sanzioni e interessi

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997.
3. Sulle somme di cui è stato omesso o ritardato il pagamento si applicano gli interessi nella misura di cui all'art.1, comma 165, L.27 dicembre 2006, n.296.
4. Per le seguenti violazioni del presente regolamento:
 - a) omessa, incompleta o infedele presentazione della dichiarazione, di cui all'art. 7, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
 - b) violazione degli obblighi d'informazione, di cui all'art. 6, comma 1, da parte dei gestori delle strutture ricettive;
 - c) violazione degli obblighi discendenti dall'art. 9, comma 3;si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 11

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella stessa misura di cui al precedente art.10, comma 3.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

Art. 13

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 14

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il responsabile del servizio tributi.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 15

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dagli artt. 6 e 7 del presente regolamento.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative in materia.